

Il caso del Cavaliere Ineleggibilità da sottrarre allo scontro tra i partiti

Piero Alberto Capotosti

Forse non bastava la sentenza della Consulta sul "legittimo impedimento", perché, a quanto pare, nei prossimi giorni si tornerà ancora a parlare della permanen-

za in carica come senatore di Silvio Berlusconi. Questa volta, sotto il profilo dell'ineleggibilità, nell'ambito della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato. Si tratta, in realtà, di un'annosa questione, che si è cominciata a prospettare sin dalla famosa "discesa in campo" del Cavaliere nel lontano 1994 e che da allora è stata variamente brandita sul suo capo come una sorta di "spada di Damocle".

La questione ha dunque assunto soprattutto un significato di lotta politica, poiché, dal punto di vista tecnico-giuridico, la vicenda è piuttosto semplice. Una legge del 1957 stabilisce che, tra gli altri, non sono eleggibili al Parlamento tutti

coloro che «in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private» siano concessionari di pubblici servizi di notevole entità economica. La Mediaset di Berlusconi rientra o no in questa previsione di ineleggibilità?

Questa legge, che, a quanto pare, fu varata per impedire l'ingresso in Parlamento dei gestori del servizio di riscossione delle entrate allora operante in Sicilia, rappresenta un primo tentativo di disciplinare il conflitto di interessi di cui gli eletti in Parlamento possono eventualmente risultare portatori. Tentativo piuttosto confuso, poiché, in realtà, la normativa segue due logiche diverse.

Continua a pag. 22

L'analisi

Ineleggibilità da sottrarre allo scontro tra i partiti

Piero Alberto Capotosti

segue dalla prima pagina

Da un lato, infatti, mira ad impedire che soggetti titolari di cariche politiche, come, ad esempio, i presidenti delle Province e i sindaci di città con oltre 20.000 abitanti, o titolari di funzioni pubbliche elevate, come i prefetti, i dirigenti delle forze armate o di pubblica sicurezza, nonché i magistrati nelle circoscrizioni in cui esercitano la giurisdizione, possano acquisire un indebito consenso elettorale, proprio grazie alla loro posizione nelle istituzioni, alterando così la regola di fondo della parità di chance tra i candidati alle elezioni politiche. Dall'altro lato, la stessa normativa vuole prevenire un caso di vero conflitto di interessi, e cioè che il membro del Parlamento, che sia concessionario di un importante servizio pubblico dello Stato, possa utilizzare la posizione di parlamentare per agevolare indebitamente la propria situazione di concessionario.

Questo ultimo obiettivo che la legge del 1957 si propone non sembra peraltro che abbia dato particolari risultati, perché mentre sicuramente colpisce i legali rappresentanti di società ed imprese concessionarie di pubblici servizi non prende affatto in considerazione i proprietari del capitale sociale, cioè gli azionisti, che in realtà sono coloro che determinano le scelte strategiche imprenditoriali. E così, venendo al caso Mediaset, mentre si riconosce comunemente che sarebbe, ad esempio, ineleggibile il presidente Fedele Confalonieri, viceversa molti sono i dubbi interpretativi che tale sanzione possa riguardare anche Silvio Berlusconi, azionista di riferimento del medesimo Gruppo societario. E sono stati proprio questi dubbi a motivare il rigetto, nelle scorse legislature, di analoghe censure. Si può dire quindi che ormai su questa questione si sia formata, nell'ambito delle Camere, una interpretazione consolidata che, nel diritto parlamentare, vale come precedente che determina la soluzione del caso.

Ancora una volta quindi la questione dell'ineleggibilità di Berlusconi assume un sapore nettamente politico e, d'altra parte, non può non essere così, quando a pronunciarsi e a decidere su queste questioni debbono essere degli organi politici, come appunto le Giunte per le elezioni ed eventualmente le rispettive Assemblee parlamentari. Ma l'articolo 66 della Costituzione ha voluto rigorosamente riservare all'autonomia di ciascuna Camera la verifica dei titoli di ammissione dei propri componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità ed incompatibilità, escludendo implicitamente qualsiasi controllo di tipo giurisdizionale. Del resto, un criterio analogo è stato seguito anche in riferimento all'ipotesi, che tra gli altri riguardò anni fa l'onorevole Cesare Previti, di passaggio in giudicato di una sentenza che contenga una condanna accessoria di interdizione dai pubblici uffici di un parlamentare in carica. Anche in quella occasione si decise di non applicare automaticamente il dispositivo della sentenza di condanna, se non dopo una procedura che culmina con il voto dell'Aula parlamentare. Procedura che, in sostanza, è volta a tutelare la piena autonomia parlamentare, anche sotto il profilo dell'applicazione costante (forse eccessiva?) ai membri del Parlamento del principio di autodichia, o di giurisdizione domestica.

A questo proposito, può essere interessante ricordare che all'Assemblea Costituente un illustre giurista come Costantino Mortati propose l'istituzione di un Tribunale elettorale, composto in misura paritaria da magistrati e da parlamentari, proprio per giudicare su queste questioni, al fine di «tutelare i diritti delle minoranze di fronte al pericolo che la verifica dei poteri si faccia con criteri politici». Ma tale proposta fu respinta, osservandosi dal presidente Ruini che non si può spossessare il Parlamento da un'attribuzione «cui è legato un valore altamente democratico».

Se dunque il valore dell'autonomia parlamentare è un valore assoluto nell'ordinamento italiano, non resta che auspicare quell'ormai improcrastinabile pieno recupero dell'etica nella politica, che valga a preservare la libera dialettica ed il confronto parlamentare dalle degenerazioni dello scontro personale e della lotta fratricida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA